



Prot. 892

Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede

Al Responsabile della Coop Service F.M. Soc. Coop.
sua sede

Al Responsabile della Carpa Servizi Soc. Coop.
sua sede

Al Responsabile di Astalegale.net s.p.a.

Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di
BARCELLONA P.G.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di
BARCELLONA P.G.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di
MESSINA

Al Sindaco di Novara di Sicilia

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 18

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Attuazione d.l. 17/03/2020 n. 18

Visti i decreti nn. 14 e 15 del 9/3/2009 e 10/3/2009;

visto il d.l. 02/03/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 18/2020, che ha sostituito il d.l. 08/03/2020 n. 11, mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/04/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al 30/06/2020;

visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;

vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 12/03/2020 in materia di attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;

visti gli esiti della riunione tenutasi in Corte d'Appello;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 2 d.l. 11/2020 *ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti;*

ritenuto che, mediante il presente devono essere sostituiti i decreti nn. 14 del 9/3/2020, 15 del 10/3/2020, 16 del 12/3/2020

DISPONE

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 9/3/2020 ED IL 15/04/2020

1) attività giurisdizionale

(criteri generali)

visto l'art. 83 d.l. 18/2020

1.1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti a orario**, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso **sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata;**

1.2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche solo ai fini del rinvio, sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.; per ciascun procedimento saranno ammessi in aula **unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa** dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; **è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza;** le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

1.3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate **gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza**, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. **I Consigli dell'Ordine** cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

visto l'art. 83 c. 11 d.l. 18/2020

1.4) nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito **unicamente il deposito telematico degli atti** ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, **non sarà accettato il deposito cartaceo**; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

(udienze civili)

visto l'art. 83 c. 1 e c. 3 n. 1) d.l. 18/2020

1.5) tutte le **udienze civili** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) nel periodo sopra indicato, **con esclusione di quelle di seguito specificate**, sono differite d'ufficio **a data successiva al 31/05/2020;**

1.6) ai fini di cui sopra, nell'ambito dei **procedimenti civili**, il giudice provvederà d'ufficio e

fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

1.7) **non saranno soggetti al rinvio di cui al punto 1.5), salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione**, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) *cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*, per tali dovendosi intendere, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere;

b) verranno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti in pendenza di domanda di separazione e quelle finalizzate al tentativo di conciliazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale; le udienze relative a procedimenti in materia di separazione o divorzio ove sia richiesta la modifica dei provvedimenti provvisori in materia di assegno di mantenimento o affidamento della prole;

c) procedimenti *cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona* (dai quali, dunque, devono ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, ivi compresi i giudizi possessori, i procedimenti per convalida di sfratto);

d) procedimenti in materia di licenziamenti, limitatamente alla fase sommaria, e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano rappresentate ragioni di salute (es. ex l. 10492);

e) *procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione*, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

f) *procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente, interruzione volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione provvisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati*;

g) *procedimenti azionati ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c., diversi da quelli di cui al punto c), qualora questi abbiano ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute, sempre che la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata chiaramente rappresentata in ricorso*;

h) *ricorsi per ATP in materia civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.*;

i) *altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile*

giudizio del giudice procedente, **carattere di urgenza**, nei termini di cui all'art. 1 n. 2) ultimo inciso del d.l. cit., quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti devono ritenersi rientrare quelli in materia di **opposizione all'esecuzione**, quando l'eventuale istanza di sospensione fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti già fissata entro la data del 15/6/2020;

visto l'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (**udienza virtuale**)

1.8) **in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio** secondo i superiori criteri, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e se consentito il rito telematico per lo specifico ufficio, **l'udienza sarà celebrata virtualmente**, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione, fuori udienza del provvedimento, del giudice;

1.9) nell'ipotesi di cui al superiore punto, **il giudice darà avviso alle parti della trattazione virtuale, almeno quattro giorni prima dell'udienza**, con invito a depositare note telematiche almeno **24 ore prima dell'udienza**, onde consentire alle cancellerie la corretta acquisizione dei documenti informatici e la relativa messa in visione al giudice;

1.10) ai fini del superiore punto le note che i procuratori vorranno inviare telematicamente **non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 14**. Note di maggiore estensione non saranno prese in considerazione.

visto l'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 18/2020 (**udienza a distanza**)

1.11) in tutti i casi in cui l'udienza non sia soggetta a rinvio e non possa procedersi mediante udienza virtuale come sopra descritta, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la stessa potrà essere tenuta **mediante collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

1.12) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice comunicherà, mediante deposito in Consolle, **almeno 24 ore prima**, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento, **inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema**, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire

all'udienza.

1.13) all'udienza di cui al punto 1.12) il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

(attività in tema di procedimenti concorsuali e di esecuzione)

1.14) **le udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020** saranno differite a data successiva e prudenzialmente prossima al 15/4/2020, con esclusione di quelle procedure **che rivestano carattere di urgenza** (anche previa specifica istanza della parte interessata), perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legge fall. o si stia consolidando una ipoteca. A tal fine il giudice procederà al differimento d'ufficio e fuori udienza.

1.15) **le udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore e le verifiche** fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 saranno differite d'ufficio ad epoca successiva al 15 aprile 2020;

1.16) **gli accessi presso i cespiti del fallito e presso i cespiti staggiti ad opera del custode o del delegato alla vendita sono sospesi fino al 15/4/2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- a. Esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- b. pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- c. verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- d. inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

1.17) i curatori fallimentari sono esonerati **dall'interrogatorio del fallito**, salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice;

(attività in materia di vendite giudiziarie)

1.18) gli **esperimenti di vendita da fissare**, saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020; le udienze di cui all'art. 569 c.p.c. per **l'autorizzazione alla vendita** saranno fissate in data successiva al 1 giugno 2020; quelle già fissate saranno differite ad epoca successiva al 1/6/2020;

1.19) **l'esperto stimatore** è sollevato fino al 15/4/2020 dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito o acquisito alla massa fallimentare, salvo

casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore, del delegato o del custode; i termini per il deposito ed invio della perizia, conseguentemente, sono da intendersi sospesi fino al 31/05/2020;

1.20) le **vendite già fissate fino al 30/4/2020, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta non sia già scaduto**, sono sospese; in relazione a tali procedure, fino al 15 aprile 2020, sono sospesi gli **accessi al cespite** in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene;

1.21) conseguentemente, il curatore e il delegato alla vendita, previa intesa con il giudice procedente, fisserà il nuovo termine di scadenza successivo al 30 aprile 2020, dandone tempestivo avviso agli utenti tramite pubblicazione sui siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;

1.22) in tali casi

- 1) il curatore o il delegato daranno avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che, pubblicamente, sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino **al 15 aprile 2020** non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori ed i delegati comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

1.23) relativamente alle vendite **già fissate, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta sia già scaduto**, le operazioni di apertura delle buste e gli adempimenti connessi sono rinviati a data successiva **al 15 aprile 2020**;

1.24) le udienze relative all'approvazione del **progetto di distribuzione** sono differite d'ufficio ad epoca successiva al 15 aprile 2020; quindi si terranno senza la presenza delle parti. In tali casi il giudice procedente avviserà le parti dell'udienza, fissando un termine per il deposito telematico di eventuali osservazioni, con la precisazione che in mancanza di osservazioni il progetto di riparto si intenderà approvato.

1.25) tutte le **attività di liberazione** sono sospese fino al 15 aprile 2020, salvo la sussistenza di comprovate condizioni di urgenza e, in generale: quando sussista pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; quando sussista concreto pericolo di attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

(attività peritali)

1.26) in tutti i casi in cui sia stato conferito incarico di consulenza, comprese le ipotesi di ATP in materia previdenziale, **le operazioni peritali** che implicino visite mediche, accesso a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, **sono sospese fino al 15 aprile 2020**, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza.

(udienze penali)

visto l'art. 83 c. 1 e 3 n. 2) d.l. 18/20

1.27) **le udienze dei procedimenti penali** pendenti fino al 15/4/2020 presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), **con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 31/05/2020;**

1.28) allo scopo di evitare inutili udienze con conseguenti rischi di assembramento o contatti, i **Consigli dell'Ordine degli Avvocati** del Distretto vorranno valutare l'opportunità di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio (anche temporanea, fino al 15/6/2020) presso il proprio studio dei propri assistiti, depositando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale;

1.29) allo scopo di evitare inutili udienze, con conseguenti rischi di assembramento o contatti, con riferimento alle udienze che dovranno essere tenute ai soli fini del rinvio, **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.** valuterà l'opportunità di individuare uno o più avvocati che intervengano in udienza, **eventualmente in sostituzione dei difensori titolari**, al solo scopo di garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti;

1.30) ai fini di cui ai punti precedenti, nell'ambito di tutti i procedimenti penali, siano essi pendenti dinanzi al Gip/Gup, al Tribunale o al Giudice di Pace, le udienze sono differite d'ufficio, fuori udienza, dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal giudice monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare, dal Gip o dal Giudice di Pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC)**, con congruo anticipo, **ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti**, ai sensi dell'art. 2-bis d.l. 9/2020, nonché al pubblico ministero; a tale fine, ai sensi dell'art. 2-bis d.l. 9/2020 gli Uffici del Giudice di Pace sono senz'altro autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

1.31) **non saranno soggetti al rinvio di cui al punto precedente, salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte e/o dal suo procuratore,** le seguenti tipologie di procedimenti:

- a. *procedimenti per **convalida dell'arresto o del fermo**;*
- b. *procedimenti con imputati sottoposti a **misura cautelare** relativamente ai quali, durante il periodo di sospensione, dovesse venire a **scadenza l'efficacia della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p.**;*
- c. *procedimenti in cui sono state richieste o applicate **misure di sicurezza detentive**;*
- d. *nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente **richiedono che si proceda**, altresì i seguenti procedimenti:*
 - *a carico di **persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
 - *a carico di **persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza** relativamente ai fatti per cui si procede;*con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione, la quale dovrà pervenire almeno due giorni prima della data fissata per il procedimento; in caso di mancata risposta nei termini fissati, il procedimento sarà differito con le modalità sopra descritte; la traduzione dei detenuti verrà disposta, salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza;
- e. *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per **la necessità di assumere prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente*

1.32) in tutti i casi in cui si debba tenere l'udienza penale, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva **comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri** perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze;

visto l'art. 83 comma 12 d.l. 18/2020

1.33) in tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante **videoconferenze o collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito.

1.34) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice darà tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità di svolgimento dell'udienza;

1.35) ai fini di quanto sopra la **Direzione della Casa Circondariale di Barcellona P.G.** e della **Casa Circondariale di Messina** vorranno allestire idoneo locale, munito di **postazione PC dotata di webcam e microfono** e, possibilmente, dello specifico **applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero**, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza.

2) attività degli ufficiali giudiziari

2.1) **i funzionari dell'UNEP**, anche conformemente alla Circolare del Ministero della Giustizia del 12/03/2020, sono **invitati a sospendere tutte le attività di notifica e tutte le attività di esecuzione** che non presentino oggettivo carattere di urgenza (per tali intendendosi quelle attività che presentino l'imminente scadenza di un termine decadenziale, tale che l'atto non potrebbe più essere validamente compiuto immediatamente dopo il 15/04/2020, nonché tutte quelle attività esecutive che implicino la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute);

2.2) eventuali controversie o dubbi attinenti le attività di cui al punto 2.1), ove relative a procedure esecutive in corso, saranno risolte dal giudice procedente;

2.3) con riferimento alle attività non differibili, il funzionario procedente avrà cura di impiegare strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti);

2.4) ove il Tribunale di Barcellona P.G. non fosse in grado di fornire il materiale sanitario di cui al punto c), il Sig. Dirigente Unep vorrà procedere all'acquisizione dello stesso, ove comunque reperibile in commercio, mediante la dotazione economica dell'Ufficio;

3) cancellerie e accesso del pubblico ai locali degli uffici giudiziari

Ai sensi dell'art. 83 commi 5 e 7 lett. a), b) e c) d.l. 18/2020, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui ai decreti nn. 14, 15 e 16 del 2020, pertanto:

3.1) è disposta **la chiusura al pubblico, qualificato e non**, delle Cancellerie dell'Area civile e penale del Tribunale di Barcellona P.G.; il servizio di giuramento delle perizie e traduzioni è sospeso fino al 15/04/2020;

3.2) è disposta la costituzione di un **presidio di personale delle Cancellerie civili** del Tribunale presso il front-office situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra, con le seguenti modalità operative:

a) lunedì: rilascio **copie esecutive della cancelleria lavoro e previdenza esclusivamente nei casi di urgenza**;

b) martedì: rilascio **copie esecutive decreti ingiuntivi ed accettazione** atti di volontaria

giurisdizione esclusivamente se urgenti;

c) giovedì: rilascio **copie esecutive delle sentenze ed altri provvedimenti definitivi civili** esclusivamente se urgenti;

d) venerdì: accettazione **atti di volontaria giurisdizione** esclusivamente se urgenti.

3.3) è disposta la costituzione di un presidio presso la **Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni Civili** del Tribunale presso la stanza n. 9 piano terra nelle sole giornate del lunedì e del giovedì, unicamente per le urgenze e per quelle attività non gestibili telematicamente.

3.4) è disposta la costituzione di un presidio di personale delle **Cancellerie penali** del Tribunale presso il front-office situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra.

3.5) in ogni caso l'accesso del pubblico, qualificato e non qualificato, quando consentito, è attuato in maniera contingentata, tendenzialmente (salvi i casi di partecipazione ad udienza) nel limite di una persona per volta, tale da evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

3.6) per tutte le altre cancellerie, e in generale, (area civile e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, Ufficio NEP) **l'accesso non sarà consentito per quei servizi che possono essere erogati telematicamente;**

3.7) per i servizi di Cancelleria di cui al punto 3.6), **l'accesso sarà consentito, previo appuntamento**, in relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematicamente e, in generale, nei casi di urgenza; **non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti quei servizi che possono essere forniti telematicamente;**

3.8) **l'accesso ai locali** del Tribunale, della Sezione Distaccata di Lipari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari **sarà inibito al pubblico, anche qualificato**, salvo che: per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per gli Avvocati e le parti che debbano partecipare ad un'udienza; per avvocati e parti che debbano accedere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti precedenti;

3.9) nei casi di cui al punto 3.7) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non sia possibile realizzare presidi esterni alle stanze, **l'accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito esclusivamente una persona per volta** e sempre garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;

3.10) l'Ufficio NEP, consentirà l'accesso ai propri locali, per il deposito o il ritiro degli atti, limitatamente alle **attività urgenti e non differibili**, nonché, quanto alle ulteriori attività, previo appuntamento telefonico;

3.11) la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. consentirà l'accesso ai locali per il deposito o il ritiro degli atti e le attività di iscrizione a ruolo, limitatamente alle **attività**

urgenti e non differibili, nonché, quanto alle ulteriori attività, previo appuntamento telefonico, onde evitare il sovraffollamento e garantire, per quanto possibile, l'accesso ai locali ad **una persona per volta** o, al massimo, a due persone per volta, sempre, comunque, garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;

3.12) l'Ufficio Nep e la Cancelleria del Giudice di Pace di Barcellona P.G. istituiranno, per quanto possibile, una **postazione front-office** per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, destinandovi il personale a rotazione; in ogni caso il personale addetto ai rapporti con il pubblico, per quanto possibile e nei limiti delle disponibilità, opererà munito di materiale sanitario di protezione, con particolare riferimento a guanti di lattice, nonché, ove reperibili, a mascherine di protezione individuale;

3.13) nei limiti delle possibilità, attesa l'eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici giudiziari del circondario garantiranno l'assistenza telefonica ad avvocati e procuratori.

4) sospensione dei termini

visto l'art. 83 c. 2, 8, 9, 10, 20 d.l. 18/20

4.1) Nel periodo compreso tra il 9/3/2020 ed il 15/4/2020 è **sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;**

5) misure di igiene e profilassi

5.1) i **tirocinanti**, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 31 maggio 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale; in tali casi l'attività formativa verrà realizzata mediante scambio telematico di atti e documenti, senza sospensione del tirocinio, come già previsto con decreto n. 14 del 9/3/2020;

5.2) i **magistrati** sono invitati a non frequentare gli Uffici Giudiziari se non nei casi di necessità;

5.3) il **personale di cancelleria**, ove possibile, in quanto concretamente compatibile con la specifica attività svolta e con i sistemi telematici in uso, valuterà l'opportunità di elaborare concreti progetti di telelavoro anche in forma analogica, conformemente al disposto dell'art. 87 d.l. 18/2020, alla direttiva 16/03/2020 del Ministero della Giustizia ed alle indicazioni di cui alle note 874/2020 del 17/3/2020 e int.83/2020 del 17/03/2020, garantendo, comunque, lo svolgimento delle residue attività dell'Ufficio;

5.4) il **personale di cancelleria**, ove impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa con le modalità del telelavoro, valuterà l'opportunità, in quanto compatibile con le residue attività degli Uffici, di accedere a forme di turnazione lavorativa; in ogni caso fruirà entro il 30/04/2020 delle ferie residue del 2019;

5.5) la **segreteria e l'ufficio acquisti** vorranno **proseguire le procedure di acquisizione** del materiale sanitario (con particolare riferimento a **liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e macherine individuali**), eventualmente differenziando i fornitori onde aumentare le possibilità di approvvigionamento, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, dell'Ufficio Nep di Barcellona P.G.

5.6) i responsabili delle **imprese addette alle pulizie dei locali (Carpa Servizi Soc. Coop., per la Sezione Distaccata di Lipari, Coop Service F.M. Soc. Coop., per tutti gli altri uffici giudiziari)**, cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) **mediante disinfettanti a base di cloro o alcool;**

5.7) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, valuterà l'opportunità di dotare il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di **idonee mascherine** (preferibilmente FFP2 o FFP3) oltre che di **guanti;**

5.8) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, istruirà il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto al § 3;

5.9) allo scopo di ridurre i rischi di contagio **si raccomanda a tutti i frequentatori** degli uffici giudiziari del Circondario:

- di **evitare i contatti** (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;

- di mantenere, per quanto possibile, una **distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.;**

- di **lavare frequentemente le mani** o fare uso di appositi **disinfettanti;**

- di **igienizzare le superfici** con cui si è più frequentemente a contatto;

- a protezione della salute altrui, **coprire bocca e naso** in caso di colpi di tosse o starnuti;

- di **evitare gli assembramenti** all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;

- di **evitare di stazionare nei corridoi;**

- il personale che dovesse manifestare sintomi para-influenzali ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;

5.10) il **Sindaco di Novara di Sicilia** vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia.


Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, nonché al Sig. Prefetto di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo *settima-emergenzacovid@cosmag.it*; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 18/03/2020


il presidente
(Giovanni De Marco)


Art. 82***(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 83***(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)***

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
 - a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione



scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;


e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della



domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,



dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 84

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali

